



COMUNE DI LONIGO

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO AREA SOSTA CAMPER

Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 24.01.2023

Sommario

Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Riferimenti normativi	1
Art. 3 - Accesso all'area "Camper Lonigo"	1
Art. 4 - Struttura, ingresso\uscita e videosorveglianza dell'area	1
Art. 5 - Durata della sosta e divieto di bivacco	2
Art. 6 - Modalità della sosta nell'area "Camper Lonigo"	2
Art. 7 - Modalità di approvvigionamento idrico e di scarico liquami e acque reflue	3
Art. 8 - Divieti	3
Art. 9 - Rimozione dei veicoli	4
Art. 10 - Tariffe	4
Art. 11 - Scarico acque e altri rifiuti	4
Art. 12 - Gestione dell'area "Camper Lonigo"	5
Art. 13 - Rinvii e sanzione specifica	5
Art. 14 – Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta "Camper Lonigo" di via Marona, dell'annessa area verde e della strada di accesso all'area camper.

Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui e le acque chiare e luride, raccolti solo negli appositi impianti interni dei camper.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Le disposizioni regolamentari qui contenute hanno per riferimento in particolar modo i seguenti testi normativi:

- Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada", e successive modificazioni e integrazioni;
- Nota prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- Legge Regionale del Veneto del 14 giugno 2013 nr. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto";
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Accesso all'area

La sosta all'interno dell'area è permessa attraverso la strada di accesso, solo ed esclusivamente agli autocaravan (chiamati comunemente camper) come definiti dall'art. 54 lett. M) del D. Lgs. 285/1992, ovvero autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente", esclusivamente per fini turistici.

Non sono ammessi altri veicoli o strutture (roulotte, tende, gazebo, carrelli tenda, auto con tende sul tetto, ecc.), né l'apertura di tende che fuoriescono dalla sagoma del mezzo.

Potranno accedere all'area autocaravan della lunghezza complessiva fuoritutto non superiore agli otto metri.

Art. 4 - Struttura, ingresso\uscita e videosorveglianza dell'area

L'area sosta camper denominata "Camper Lonigo" è composta come di seguito descritto:

- n. 5 stalli sosta camper;
- n. 1 area scarico reflui;
- n. 1 colonnine approvvigionamento energia elettrica;
- n. 1 colonnina di approvvigionamento acqua potabile;
- area verde dedicata al gioco libero, ove è vietata ogni forma di sosta e stazionamento di mezzi a motore e il bivacco;
- annessa area cani disciplinata con apposito regolamento;
- strada di accesso all'area medesima.

L'area camper non è custodita: la stessa è sorvegliata mediante n. 2 telecamere collegate alla rete di videosorveglianza del Comando di Polizia Locale.

L'ingresso/uscita all'area è consentito da un tratto di strada che insiste sulla rotatoria denominata "Le Palme".

Viene allegata planimetria generale.

Art. 5 - Durata della sosta e divieto di bivacco

La sosta ai camper è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore consecutive dal momento dell'insediamento.

La sosta per un periodo superiore alle 48 ore consecutive configura attività di campeggio e come tale è vietata ai sensi dell'art. 36 della legge regionale del Veneto n°11 del 14 giugno 2013

Salva l'applicazione delle tariffe previste, la violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista all'art. 13 del presente regolamento, nonché la rimozione dell'autocaravan dall'area sosta secondo le modalità previste dall'art.159 del Codice della Strada, avvalendosi di ditte private che hanno in concessione il servizio. Le spese di intervento e di rimozione saranno a carico del trasgressore\obbligato in solido.

Considerata prioritaria e fondamentale la finalità turistica a cui è dedicata l'area, con ordinanza sindacale possono essere introdotte delle limitazioni di accesso per usi non compatibili con quanto previsto dal presente regolamento

Nell'area verde adiacente, dedicata al gioco libero, è vietata ogni forma di sosta e stazionamento di mezzi a motore e il bivacco.

Per quanto non espressamente indicato sono valide le disposizioni del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25 giugno 2020.

Art. 6 - Modalità della sosta nell'area

La sosta ai camper è consentita solo nelle apposite piazzole.

Sono vietati i seguenti comportamenti:

- sosta/fermata che ostacoli l'area di manovra in modo da non permettere il transito degli altri veicoli e/o ostacolare l'accesso all'area di scarico reflui e rifornimento idrico;
- sosta/fermata in prossimità dell'accesso dell'area in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita;
- sosta/fermata in sulla strada di accesso dell'area in qualsiasi modo, tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita;
- sosta/fermata nell'area verde, salvo diversa disposizione o in caso di utilizzo da parte di associazioni e soggetti in possesso di apposita autorizzazione;
- E' fatto divieto di campeggio. Ai fini del presente regolamento si ha campeggio quando, oltre che con le sole ruote dei veicoli, o altri supporti di stabilizzazione, l'area viene occupata da altre attrezzature, siano esse accessorie o meno del veicolo, quali tende, pedane, piedini, scalette e simili, ovvero quando il suolo viene occupato da oggetti, utensili o attrezzature o altri materiali (a titolo di esempio: fornelli, tavoli, sedie, sdraio, pentole, catini, stendibiancheria, ecc.).
- L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile, all'interno del vetro parabrezza del proprio veicolo, il ticket attestante la regolare sosta per il periodo previsto, non superiore alle 48 ore. I veicoli presenti all'interno dell'area camper, che non espongono l'attestazione di sosta regolare in corso di validità o che ne siano sprovvisti, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.
- cedere a terzi dell'utilizzo della piazzola e il subentro di terzi nell'occupazione dei veicoli in sosta;
- In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area può essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.

Art. 7 - Modalità di approvvigionamento idrico e di scarico liquami e acque reflue

E' permesso l'utilizzo dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari e alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

L'area camper dispone di due vasche a tenuta per la gestione dei rifiuti liquidi:

- a rifiuti liquidi originanti da lavandini e doccia a servizio dei camper;
- b rifiuti liquidi provenienti dallo svuotamento delle cassette di scarico dei wc;

Lo scarico dei rifiuti liquidi originati dai lavandini e doccia a servizio dei camper e quello dei reflui provenienti dalle cassette dei scarico dei wc deve essere effettuato nelle apposite vasche a tenuta stagna.

Nessun altro materiale, sia liquido che solido, può essere scaricato.

Le operazioni di scarico possono essere effettuate solo durante le ore diurne.

Art. 8 - Divieti

All'interno dell'area sono vietati:

- il posizionamento dei veicoli a motore al di fuori degli appositi stalli;
- lo scavo di buche anche di piccole dimensioni;
- l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate;
- lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi;
- l'asportazione e il danneggiamento di materiale e oggetti di proprietà comunale;
- il gioco con palloni e oggetti di lancio nell'area camper adibita alla sosta e fermata dei mezzi a motore;
- nell'area verde adiacente, è vietata ogni forma di sosta e stazionamento di mezzi a motore e il bivacco;
- la circolazione di animali e, in particolare, di cani privi di guinzaglio e museruola. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi, o danni alle cose e/o alle persone; coloro che li accompagnano devono mantenere al guinzaglio i cani e raccogliergli le deiezioni;
- il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi, nonché tutte le attività che prevedano il posizionamento all'esterno dell'autocaravan di strutture da bivacco quali, a titolo di esempio, tavoli, sedie, gazebo, stendibiancheria, antenne e altri oggetti di qualsiasi natura e dimensione;
- il transito e la sosta anche temporanea di veicoli a motore diversi dai camper e i veicoli a trazione animale;
- la sosta prolungata dei mezzi con il motore acceso;
- il lavaggio dei camper sia nelle piazzole di alloggio sia nella piazzola di scarico;
- l'utilizzo di generatori di corrente anche silenziati.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese o gli sarà addebitato ogni ripristino.

E' vietato il deposito di rifiuti indifferenziati.

I rifiuti, differenziati e suddivisi per tipologia, dovranno essere posti negli appositi

contenitori.

Per il mancato rispetto delle disposizioni si applica quanto previsto dal Regolamento per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2018.

Gli ospiti dei camper devono evitare comportamenti e attività rumorose e l'uso di apparecchiature che provochino disturbo, in particolare durante le ore serali e notturne. Le fontanelle che si trovano nell'area della sosta camper, servono solo per il carico dell'acqua potabile, non possono essere utilizzate per lavare stoviglie o provvedere all'igiene personale, né per il lavaggio dei veicoli.

Art. 9 - Rimozione dei veicoli

L'amministrazione comunale può, tramite le forze di polizia locale o statale, intervenire con la rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, che non siano in regola con il Codice della Strada oppure, qualora si configurino situazioni di effettivo bivacco, come previsto dall'art. 5 del presente regolamento, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati ai mezzi.

Le spese di rimozione e successivo eventuale deposito saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di allontanarsi dal territorio comunale con il mezzo.

Art. 10 - Tariffe

L'accesso dei camper all'area è libera e i servizi presenti sono a pagamento in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Fermo restando il divieto di prolungare la sosta per più di 48 ore consecutive, sono previsti a pagamento, la fornitura di energia elettrica mediante apposite colonnine, il rifornimento idrico, lo scarico di reflui, con tariffe definite con delibera di Giunta comunale.

La sosta oltre le 48 ore comporta, la sanzione prevista dal presente regolamento oltre all'immediato allontanamento del trasgressore;

Ogni successiva variazione dell'importo delle tariffe nonché le modalità di pagamento ed esposizione del titolo di ingresso vengono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, rifornimento acqua potabile ed energia elettrica, ecc..) per guasti o per casi di forza maggiore non obbliga in nessun modo l'amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

Art. 11 - Scarico acque e altri rifiuti

Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5, D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade e aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. stesso.

L'impianto di smaltimento igienico sanitario di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area "Camper Lonigo". I conducenti dei camper sono tenuti a provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo averlo usato e lasciarlo pulito.

È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido che non sia quello indicato dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12 - Gestione dell'area "Camper Lonigo"

Il Comune gestisce direttamente l'area "Camper Lonigo" e comunque può valutare di esternalizzare la gestione dell'area a soggetti privati e ad associazioni locali e/o del terzo settore, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, dello Iat secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura.

Le modalità di gestione nonché gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 13 - Rinvii e sanzione specifica

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti in materia. Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili e amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) da applicarsi secondo la procedura stabilita dalla Legge 23/11/1981, n. 689.

Art. 14 - Entrata in vigore

Con l'ordinanza prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 28/4/1992, n. 285, verrà disposta l'installazione della relativa segnaletica stradale;

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.